



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06/08/2014 .**

**Oggetto: Ordine del giorno riguardante l'art. 18 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014. -**

**Soppressione Sezioni distaccate TAR tra cui quella di Catania. -**

## *Seduta di prosecuzione*

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di agosto nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore (assente)   | 11) Puzzo Salvatore (1955)         |
| 2) Zuccalà Calogero            | 12) Ferrigno Angelo (assente)      |
| 3) Ferrigno Fabrizio           | 13) Puzzo Salvatore (1958)         |
| 4) Lo Monaco Giuseppe          | 14) Bevilacqua Salvatore (assente) |
| 5) La Pusata Michele (assente) | 15) Faraci Alessandro              |
| 6) Di Dio Giovanni (assente)   | 16) Patti Giovanni                 |
| 7) Cumia Liborio               | 17) Siciliano Angelo (assente)     |
| 8) Vetriolo Giuseppe (assente) | 18) Nicolosi Salvatore             |
| 9) Spataro Salvatore           | 19) Salvaggio Alessandro           |
| 10) Ferrigno Giuseppe          | 20) Paternò Angelo (assente)       |

Presenti n.: 12

Assenti n.: 8

Ora:

Scrutatori: Lo Monaco Giuseppe

Ferrigno Fabrizio

Patti Giovanni

Presiede il Signor Ing. Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Valentina La Vecchia .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

### **Il Presidente**

invita il Consiglio Comunale alla trattazione del punto n. 4 iscritto all'O.d.G. dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto: "Ordine del giorno riguardante l'art.18 del Decreto Legge n.90 del 24/06/2014 – Soppressione Sezioni distaccate TAR tra cui quella di Catania".

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Lo Monaco**, il quale si dilunga ampiamente sull'argomento, evidenziando che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, sarà soppressa la Sezione staccata del Tar – Sicilia di Catania. Precisa che ciò determinerà tante problematiche ai cittadini che dovranno sostenere costi più elevati e attendere tempi più lunghi. Tutto ciò ha provocato un insieme di manifestazioni per difendere un diritto acquisito nel lontano 1971. Precisa, altresì, che la Commissione di Giustizia del Senato ha approvato un emendamento per fare salve le Sezioni Sedi di Corte d'Appello, includendo , tra le altre, anche quella di Catania. Ciò nonostante, trattandosi di semplice emendamento, invita il C.C. ad approvare , comunque, il presente O.d.G.

Indi, **il Presidente** da lettura dell'allegata proposta di deliberazione, trasmessa dall'ANCI – Sicilia.

Entrano i Consiglieri Vetriolo e Cumia Salvatore. Presenti 14.

Indi, verificato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente sottopone alla votazione del C.C. l'approvazione dell'O. d. G. in questione.

La votazione, per alzata e seduta, ottiene esito unanimemente favorevole espresso da n. 14 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

### **Il Consiglio Comunale**

**Visto** l'allegato O.d. G. predisposto dall'ANCI – Sicilia, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Preso atto** dell'esito della votazione;

**Ad unanimità** dei presenti,

### **Delibera**

**di approvare**, come si approva, l'unito O.d.G., avente ad oggetto: "Ordine del giorno riguardante l'art.18 del Decreto Legge n.90 del 24/06/2014 – Soppressione Sezioni distaccate TAR tra cui quella di Catania ", che qui si intende integralmente trascritto e  
riportato.

Prot. n. 0568/07/14

Ai Signori Sindaci

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
dei Comuni Siciliani

LORO SEDI

*Carissimi,*

L'articolo 18 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.144 del 24-6-2014, come è noto, prevede la soppressione delle sezioni distaccate del Tar, tra cui quella di Catania, dall'1 ottobre 2014.

Le sedi distaccate del Tar costituiscono fondamentali presidi di legalità e la loro soppressione non va nella direzione della semplificazione, ne si potrà tradurre in una riduzione dei costi o in una maggiore efficienza delle sedi più grandi, già in maggiore difficoltà rispetto alle altre.


Non bisogna inoltre sottovalutare che una parte della popolazione dovrà rinunciare ai propri diritti perché non potrà permettersi di sostenere i maggiori costi dovuti al fatto di essere costretta a recarsi presso Tribunali distanti dal luogo ove si esercita l'attività.

Stante l'importanza della questione si invia, in allegato, una bozza di delibera che se condivisa nei contenuti potrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio o della Giunta comunale.


L'occasione è gradita per porgerVi

*il più affettuosi saluti*

Il Segretario Generale  
Mario Emanuele Alvano



Il Presidente  
Leoluca Orlando



Palermo, 3 luglio 2014

**Oggetto: Ordine del giorno riguardante l'art. 18 del Decreto Legge n. 90 del 24/6/2014 – Soppressione Sezioni distaccate TAR tra cui quella di Catania**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante <Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari>, all'art. 18, rubricato <Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana>, ha disposto la soppressione con decorrenza dall'1.10.2014 di tutte le Sezioni staccate dei TT.AA.R. e, tra queste, la soppressione della Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia, con conseguente trasferimento del contenzioso presso la sede di Palermo.

**RITENUTO, sul piano generale**, che la soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali non sembra comportare alcun beneficio funzionale, ma al contrario comporterà un aggravio di costi per le amministrazioni pubbliche ed i privati operatori.

In particolare:

- il costo del personale di magistratura ed amministrativo rimarrà sostanzialmente identico, attesa l'esigenza di rinforzare gli Uffici della Sede del Tribunale per far fronte al contenzioso "trasferito";
- il risparmio sui costi fissi degli Uffici soppressi (affitti, per le sedi non demaniali, e costi di forniture e macchinari informatici e d'ufficio) sarà ampiamente compensato dalle necessità sopravvenute delle sedi del Tribunale, sicuramente bisognose di adeguamento alla maggiore mole di contenzioso da trattare;
- non sembra essersi tenuto conto dei costi, economici e non, dei traslochi, di dimensioni anche imponenti per le sezioni staccate più grandi. Non può, infatti, essere sottovalutato anche il rischio - non strettamente economico, ma ampiamente prevenibile - di dispersione di documenti e conseguente allungamento dei tempi di giudizio;
- non appare, inoltre, possibile trascurare i maggiori costi per i cittadini che siano costretti ad impugnare un provvedimento amministrativo, nonché quelli che le amministrazioni dovranno sostenere per le costituzioni in giudizio e le attività difensive in sedi più lontane.

**CONSIDERATO**, con particolare riferimento alla **Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia**, che:

1. Essa è stata istituita con D.P.R. n. 277/1975 con competenza territoriale estesa alle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa (5 delle 9 province siciliane) corrispondente ai due distretti delle Corti di appello di Catania e Messina, oltre a parte di quello della Corte d'appello di Caltanissetta (provincia di Enna).

2. Nella circoscrizione insistono le due storiche Università degli Studi di Catania e Messina, oltre alla più recentemente istituita Università Kore di Enna. Vi operano avvocati appartenenti al Foro di Catania e Messina (formati nelle rispettive Università, ove alcuni sono anche docenti) oltre a quelli appartenenti al Foro di Siracusa, Ragusa, Modica ed Enna, tutti specializzati nella materia amministrativa anche in ragione della risalente frequentazione del CGA, organo di giurisdizione amministrativa istituito per previsione statutaria ed operante in sede locale da oltre sessant'anni.

3. La Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia è, per dimensioni, il terzo Ufficio giudiziario amministrativo d'Italia - dopo la sede di Roma del TAR Lazio e la sede di Napoli del TAR Campania - in ragione di: a) numero di magistrati assegnati (20, salvo assenze temporanee), b) numero di sezioni interne operanti (4), numero di nuovi ricorsi introitati (3.334 nel 2013), pendenze (n. 54.445 al 2013).

4. La Sezione staccata di Catania ha, quindi, dimensioni maggiori di quelle della sede "aggregante" di Palermo per numero di Magistrati, introito di nuovi ricorsi (per l'anno 2013, n. 3334 contro n. 3237) e per pendenze al 31.12.2013 (n. 54.445 contro n. 11.384). E', inoltre, la più grande tra tutte le Sezioni staccate.

5. La popolazione che insiste sui territori appartenenti alla circoscrizione della sezione staccata di Catania è superiore a quella dei territori appartenenti alla circoscrizione della sede aggregante: 2.607.271 abitanti nella circoscrizione della Sicilia orientale, a fronte dei 2.392.655 abitanti della circoscrizione della Sicilia occidentale. Anche il numero delle amministrazioni comunali insistenti nella circoscrizione della Sicilia orientale (n. 219 comuni) supera quello della Sicilia occidentale (n. 171).

6. Inoltre, la Sicilia, con i suoi 25.702,82 kmq di estensione territoriale, è la Regione italiana di maggiori dimensioni; e con i suoi 4.999.932 abitanti è seconda solo alla Lombardia. Tuttavia essa non è dotata di un sistema di infrastrutture e trasporti moderno ed adeguato alle esigenze della popolazione, che per questo è enormemente penalizzata rispetto a chi risiede in altre Regioni. Il trasferimento presso la sede di Palermo - raggiungibile solo con l'autovettura o in pullman, data la vetustà ed inadeguatezza del sistema ferroviario - costringerebbe gli operatori del settore ad un viaggio disagiato di parecchie ore, con percorrenze minime di 220 km da Catania, 230 km da Messina, 270 km da Siracusa, 320 km da Ragusa e 140 Km da Enna.

7. La soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia determinerà quindi un notevole disagio per il Foro delle Province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, ed Enna, che sarà costretto ad affrontare trasferte di più lunga durata - e sovente con pernottamento a Palermo - per lo svolgimento delle attività difensionali, con conseguente lievitazione dei tempi e dei costi per le parti sia pubbliche che private.

**RITENUTO** dunque che, in relazione a tali dati oggettivi e funzionali, appare evidente come l'impatto della soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia avrà effetti pregiudizievoli rilevanti per larga parte dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni siciliane che vivono e operano nella Sicilia orientale, tradizionalmente considerata la parte della regione Sicilia economicamente più dinamica (al primo trimestre 2014, il 53,6% delle imprese attive siciliane risulta iscritta alle C.C.I.A.A. della circoscrizione della sezione staccata).

**CONSIDERATO**, inoltre, che la presumibile difficoltà di "assorbimento" da parte della sede di Palermo del contenzioso (nuove sopravvenienze + pregresse pendenze) proveniente da Catania corre il rischio di pregiudicare l'ordinato e spedito svolgimento dell'attività giurisdizionale anche in tale sede e, quindi, di arrecare un pregiudizio a tutti gli operatori siciliani. L'immediatezza della soppressione (1.10.2014) potrà determinare, infatti, presso la sede unica di Palermo il rallentamento – se non una sostanziale paralisi – dell'attività decisionale sui ricorsi pregressi per un tempo allo stato non preventivabile (ammesso che si riesca tempestivamente a gestire accettabilmente il flusso dei nuovi ricorsi in ingresso nella sede aggregante).

**RITENUTO**, per altro, che la preannunciata soppressione pone anche alcuni dubbi di legittimità costituzionale, anche in relazione all'utilizzo della decretazione d'urgenza:

a) l'art. 125 Cost. prevede e consente l'istituzione delle "*sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione*". La soppressione delle sezioni staccate di T.A.R. istituite ormai da molto tempo sembra quindi contrastare con tale previsione costituzionale o, quanto meno, avrebbe richiesto una ponderata valutazione delle varie situazioni locali, delle esigenze e degli interessi delle comunità coinvolte;

b) l'inserimento della misura soppressiva nel decreto legge n. 90/2014 appare priva delle reali esigenze di necessità ed urgenza che la Costituzione richiede per tale fonte del diritto e si caratterizza per l'eterogeneità dell'oggetto (organizzazione giudiziaria) rispetto alla prevalente natura amministrativa delle altre misure contenute nel medesimo atto normativo d'urgenza. La Corte Costituzionale ha già dichiarato in passato l'illegittimità della decretazione di urgenza con riferimento a materie varie e disparate (Corte Cost., 16 febbraio 2012 n. 22).

**RITENUTA** infine – quale ulteriore e determinante motivazione ai fini dell'assunzione del presente atto di indirizzo – la negativa incidenza che deriverebbe dalla prospettata soppressione della Sede staccata di Catania alle attività amministrative dei numerosissimi enti locali e più in generale pubblici presenti sul territorio di riferimento, posto che i ritardi e le disfunzioni nell'esercizio della giurisdizione, si tradurrebbero inevitabilmente in pregiudizio dei principi costituzionali di efficacia, buon andamento e giustizia dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato, **ritenuto** che è interesse della comunità locale tutta (cittadini, imprese e civica amministrazione) che la Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia venga mantenuta nella integrità delle sue funzioni,

### DELIBERA

Di impegnare il Sindaco e l'amministrazione comunale ad assumere ogni iniziativa utile presso le istituzioni competenti – Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Governo e Presidente della Regione Siciliana – per contrastare con forza la soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, disposta con l'art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Auspica che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di conversione in legge del decreto, voglia rivalutare la misura, escludendo la Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia dalla eventuale soppressione che dovesse essere disposta per altre Sezioni staccate di T.A.R..

Dispone che la presente delibera venga trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Affari Istituzionali di camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F/to: Ing. Calogero Zuccalà

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F/to: Dr. Fabrizio Ferrigno

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F/to: Dr.ssa. Valentina La Vecchia

---

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data  
Barrafranca,

e per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**